

Nota informativa

Quali modifiche statutarie e perché

Terza Università è una Associazione iscritta nel registro provinciale delle associazioni senza scopo di lucro della Provincia di Bergamo dal 10 gennaio 2008 (iscr. N. 23). La riforma delle norme per le associazioni e le ONLUS (Codice del Terzo Settore: D. Lgs. 03/07/2017 n. 117), oltre a prevedere norme sul funzionamento e sul regime fiscale degli enti associativi, prevede il passaggio dai Registri Provinciali o Regionali ad un Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (per Terzo Settore si intende l'insieme degli enti di volontariato, cooperative, ONLUS, associazioni, fondazioni ... cioè ciò che non è né nel settore pubblico, né nel settore privato).

Per poter accedere al Registro Unico Nazionale, l'Autorità preposta ci ha richiesto l'adeguamento dello Statuto per alcuni articoli:

Art. 4 Attività

Ci viene richiesto di precisare quale sia l'Organo statutario autorizzato a deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di "interesse generale" (art. 5 Codice del Terzo Settore). Su questo punto si propone che la modifica statutaria assegni questo compito al Consiglio Direttivo.

Art. 12 Componenti del Consiglio Direttivo

La normativa nazionale prevede che la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo sia costituita da persone fisiche (e non da enti); l'articolo va quindi integrato con questa disposizione.

Art. 12 Modalità di funzionamento del Consiglio Direttivo

L'attuale Statuto non prevede queste modalità. Va quindi integrato. Si propone di prevedere, per le riunioni del Consiglio Direttivo un preavviso di 10 giorni per la convocazione, di stabilire che le riunioni siano valide con la presenza di almeno tre componenti (il Consiglio è composto da 5 membri) e che le deliberazioni siano assunte a maggioranza dei presenti.

Art. 12 Potere di rappresentanza degli amministratori.

Viene richiesto di aggiungere all'attuale testo la precisazione che il potere di rappresentanza sia generale e non vi siano limitazioni opponibili a terzi. Si tratta di una clausola prevista dal Codice del Terzo Settore (art. 26 comma 7: "Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.")



Art. 16 Scioglimento e liquidazione

Viene richiesto di inserire nell'articolo la esatta formulazione prevista dalla normativa nazionale e cioè che in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo "sia devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità secondo le disposizioni dell'Assemblea che delibera lo scioglimento o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale".

Come si vede sono tutte modifiche di adeguamento a disposizioni di legge. Vengono adottate per essere completamente in regola e transitare l'Associazione dal Registro Provinciale, che viene soppresso, al Registro Unico Nazionale.



Terza Università. Associazione di Promozione Sociale

(Reg. Det. N. 54 del 16.01.2008, Sezione F Registro Provinciale Bergamo)

c/c bancario Banca Prossima Agenzia di Milano; IBAN IT27 X033 5901 9001 0000 0128 697.

Codice Fiscale 95083970160